

PROGETTO

DELLO STATUTO DELLA SCUOLA AGRARIA INFERIORE PROVINCIALE.

§ 1. — *Scopo della scuola.*

La Scuola agraria inferiore provinciale in ha il compito:

- a) di abilitare giovani appartenenti principalmente allo stato degli agricoltori e dei medi possidenti ad un ordinamento e ad una direzione razionale della propria azienda rurale, o di educarli a bravi amministratori, sorveglianti ed impiegati subalterni;
- b) di istruire praticamente lavoratori;
- c) di contribuire in generale al miglioramento dell'agricoltura nella Provincia.

§ 2. — *Autorità per la sorveglianza.*

La Scuola agraria inferiore provinciale sta sotto la superiore direzione della Giunta provinciale. A questa compete la decisione in tutti gli affari, che si riferiscono alla Scuola ed all'istruzione presso la stessa. La direzione immediata della Scuola è affidata al Direttore, il quale in ciò viene coadiuvato dai Maestri.

Modificazioni dello Statuto possono deliberarsi soltanto dalla Dieta; cangiamenti del piano d'istruzione, in quanto i medesimi non alterino le disposizioni organiche dello Statuto, soltanto dalla Giunta provinciale.

§ 3. — *Ammissione degli scolari.*

L'ammissione degli scolari succede al principio dell'anno scolastico. Per venir ammessi alla Scuola si richiedono:

- a) l'età di 15 anni compiuti;
- b) l'adesione dei genitori o di chi ne fa le veci;
- c) l'attestato assolutorio d'una scuola popolare;
- d) l'attestato dell'autorità comunale intorno alla condotta morale;
- e) l'attestato di sana costituzione fisica e di subita vaccinazione.

Gli scolari pagano al principio d'ogni semestre fior. . . . a titolo di tassa scolastica.

Possono essere ammessi come scolari straordinari alla frequentazione di singole lezioni, purchè non ne provenga alcun disturbo, quei